



RESOCONTO

RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 21 NOVEMBRE 2022

Gruppo processo civile di cognizione riformato

Alla riunione del 21 novembre 2022 del gruppo hanno partecipato:

- gli avvocati BREGGIA, CANAL, CASADIO, CERBONI, LAPENNA, LEO, MONEGAT, PROIETTO, RAVENNA, ROMANO, TASCA, TOFFOLETTO, VECCHI;
- i giudici GATTARI, GENTILE, MARCONI, NOVELLI, RIVA CRUGNOLA (in pensione) SIMONETTI, SPERA, ZANA;
- la giudice onoraria RICCARDI;
- il prof. VILLATA;

assenti per motivi sopravvenuti l'avv. AMATO e la giudice RICCI.

Si è deciso di iniziare i lavori esaminando per prime le **norme riformate che entreranno in vigore dall'1.1.2023** e in primo luogo quelle in tema di **udienze da remoto** o sostituite da **trattazione scritta**.

Queste le **nuove norme**:

art.127 terzo comma cpc, aggiunto dall'art.3, comma 10, lett. a), dlgs n.149/2022

“Il giudice **puo' disporre**, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127bis e 127ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.”

art. 127bis cpc, aggiunto dall'art.3, comma 10, lett. b), dlgs n.149/2022

Udienza mediante collegamenti audiovisivi:

“Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza **può essere disposto dal giudice** quando **non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice**.

Il provvedimento di cui al primo comma è **comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza**. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.”

art.196duodecies disp. att. cpc, aggiunto dall'art.4, comma 12, dlgs n.149/2022

Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza

“L’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84.

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza.

Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa”.

art.127 ter cpc, aggiunto dall'art.3, comma 10, lett. b), dlgs n.149/2022

Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza

“L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

Secondo l’opinione prevalente nel gruppo **il contraddittorio processuale va realizzato in modo effettivo ed efficace**: l’udienza “in presenza” pare quella che, di regola, maggiormente garantisce entrambi questi caratteri,

- quella da remoto garantendo sì un contraddittorio effettivo (vale a dire la contestualità dell’incontro tra parti, difensori e giudice) ma meno efficace del contraddittorio in presenza, soprattutto nei casi di processi con pluralità di parti, di collegamenti non ottimali quali quelli assicurati in alcuni casi negli uffici giudiziari, e comunque di necessità di chiarimenti o di

proposte conciliative nei quali l'immediatezza del contatto tra le parti in presenza favorisce l'andamento positivo dello scambio;

- e quella sostituita da trattazione scritta non potendo assicurare la contestualità degli interventi difensivi e del giudice.

Quanto all'**udienza da remoto**:

- il nuovo **art.127bis cpc** al primo comma, riecheggiando la norma generale di cui al nuovo terzo comma dell'art.127 cpc, pone **solo in capo al giudice la facoltà di disporla**, non dettando alcun criterio per l'esercizio di tale facoltà ma limitandosi ad escluderla solo per il caso di udienza di assunzione di prova orale;
- lo stesso articolo al secondo comma indica peraltro il criterio in base al quale il giudice deve provvedere sulla richiesta di una delle parti costituite di disporre lo svolgimento dell'udienza in presenza, vale a dire il criterio "**dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza**", cosicché si può ritenere che tale criterio rappresenti anche criterio di esercizio della facoltà attribuita *in primis* al giudice;
- l'**opinione prevalente nel gruppo**, quindi, suggerisce che l'udienza da remoto:
 - **non sia disposta per udienze "cruciali"**, quali la prima udienza nel processo ordinario di cognizione riformato, la udienza fissata dal giudice nei processi che iniziano con ricorso ¹, l'udienza cautelare, tutti casi nei quali appare necessario assicurare un contraddittorio il più efficace possibile;
 - possa essere disposta per udienze "interlocutorie" che si rendano necessarie ovvero (nella fase intermedia tra l'1.1.2023 e il 30.6.2023) per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
- secondo **altra opinione**, emersa nel gruppo e basata sull'esperienza degli ultimi anni, l'udienza da remoto, ove condotta adeguatamente, ben **può essere disposta** in luogo di quella in presenza **anche per adempimenti rilevanti quali la prima udienza**, consentendo comunque la contestualità delle difese;
- l'art.127bis cpc **non** prevede (a differenza della normativa attualmente vigente) che lo svolgimento da remoto dell'udienza possa essere **richiesto da una parte**: tuttavia, secondo l'opinione prevalente del gruppo, una simile richiesta potrebbe ancora trovare spazio come **sollecitazione al giudice per l'esercizio della sua facoltà** e potrebbe portare a tale esercizio ove sorretta da validi motivi, quali, ad esempio, la rilevante distanza geografica del domicilio del difensore e/o della parte rispetto all'ufficio giudiziario ove si deve svolgere l'udienza e i conseguenti maggiori costi per la partecipazione all'udienza in presenza;
- il secondo comma dell'art.127bis cpc dispone la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza da remoto almeno 15 giorni prima del giorno dell'udienza, con **facoltà di ciascuna delle parti costituite di chiedere**, entro 5 giorni da tale comunicazione, **lo svolgimento dell'udienza in presenza**, richiesta sulla quale il giudice provvede entro 5 giorni

¹ Nei **processi che iniziano con ricorso** (e quindi già dall'1.1.2023 ad esempio per i processi che seguono il rito del lavoro) la **fissazione di udienza da remoto da parte del giudice è sconsigliata** anche per evitare la compressione della facoltà difensive del convenuto, il quale ove intendesse richiedere lo svolgimento dell'udienza in presenza si troverebbe, per il gioco dei termini relativi alla sua costituzione e di quelli ex art.127bis cpc, a dover anticipare la propria costituzione.

con atto non impugnabile: il successivo, ellittico, testo del comma ², pare da interpretarsi, secondo l'opinione prevalente nel gruppo, nel senso della previsione di tre facoltà decisorie alternative rappresentate

- dal rigetto dell'istanza con conferma della fissazione di udienza da remoto;
 - dall'accoglimento dell'istanza con fissazione di udienza in presenza per tutte le parti;
 - dall'accoglimento parziale dell'istanza con fissazione di udienza in presenza solo per la parte che ne ha fatto richiesta, per le altre parti restando fissata l'udienza da remoto, salva la loro facoltà di presentarsi personalmente;
- la terza alternativa pare del tutto sconsigliabile, comportando una udienza "mista", parte in presenza e parte da remoto, che sembra di difficoltosa attuazione dato il genere di collegamenti audiovisivi di cui sono oggi dotati gli uffici giudiziari, non idonei a consentire agevolmente l'ascolto e la visione dei soggetti collegati da remoto da parte dei soggetti personalmente presenti in udienza diversi dal giudice.

Quanto all'**udienza sostituita da trattazione scritta**:

- il nuovo **art.127ter cpc** al primo comma, pone **in capo al giudice la facoltà di disporla e in capo a tutte le parti costituite la facoltà di richiederla congiuntamente**, salvo che, in entrambi i casi, per l'ipotesi di udienza di assunzione di prova orale;
- per quanto riguarda la **facoltà del giudice**, secondo l'opinione prevalente nel gruppo, occorre coordinare la disposizione in esame con le norme che regolano le varie udienze e che prescrivono lo svolgimento di attività incompatibili con un contraddittorio scritto e come tale non contestuale, quali, ad esempio, l'interrogatorio libero delle parti e il loro tentativo di conciliazione alla udienza ex art.183 cpc nuovo testo ovvero la richiesta di chiarimenti ai difensori: anche per tale sostituzione, quindi, si conclude che:
- **non possa essere disposta per udienze "cruciali"**, quali la prima udienza nel processo ordinario di cognizione riformato, la udienza fissata dal giudice nei processi che iniziano con ricorso ³, l'udienza cautelare, tutti casi nei quali appare necessario assicurare un contraddittorio contestuale effettivo;
 - possa essere disposta per udienze "interlocutorie" che si rendano necessarie ovvero (nella fase intermedia tra l'1.1.2023 e il 30.6.2023) per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
- le stesse considerazioni, secondo l'opinione prevalente nel gruppo, valgono anche per la **facoltà delle parti di richiedere congiuntamente la sostituzione dell'udienza con trattazione scritta**: il primo comma dispone infatti che "l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite" ma tale disposizione richiede anch'essa di essere coordinata con le norme che regolano le varie udienze e che prescrivono lo svolgimento di attività incompatibili con un contraddittorio scritto e come tale non contestuale, cosicché la richiesta congiunta di sostituzione dell'udienza con trattazione scritta

² "può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza."

³ Nei **processi che iniziano con ricorso** (e quindi già dall'1.1.2023 ad esempio per i processi che seguono il rito del lavoro) la **sostituzione dell'udienza con trattazione scritta da parte del giudice è sconsigliata** anche per evitare la compressione della facoltà difensive del convenuto, il quale ove intendesse richiedere lo svolgimento dell'udienza in presenza si troverebbe, per il gioco dei termini relativi alla sua costituzione e di quelli ex art.127ter cpc, a dover anticipare la propria costituzione.

non potrà essere accolta laddove l'udienza sia fissata per l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione, la richiesta di chiarimenti;

- il secondo comma dispone poi che **ove tutte le parti si oppongano congiuntamente alla sostituzione**, il giudice debba provvedere "in conformità", vale a dire disponendo lo svolgimento dell'udienza in presenza.

L'esame delle norme in tema di digitalizzazione di cui al nuovo titolo Vter disp att cpc (**nuovi articoli da 196quater a 196septies disp att cpc**) viene fissato per la **prossima riunione** del gruppo che fin d'ora si indica per il **13 dicembre 2022 ore 15 presso la saletta ANM del palazzo di giustizia**: riguardo al tema della digitalizzazione verrà esaminata anche, per il suo rilievo, la norma di cui al **nuovo testo dell'art.46 disp att cpc**.

resoconto a cura di *elena riva crugnola*